



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000099
Rif. pratica 08.02/99

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Priocca, Cascina Mommolino** - Ditta **Società Agricola MOMMOLINO ss** con sede legale in Priocca - **Attività IPPC: 6.6.:** Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento n. 598 del 18/09/2013, della Provincia di Cuneo, è stata rinnovata, sino al 31/08/2023, in capo alla Ditta Società Agricola MOMMOLINO ss con sede legale in Priocca, Cascina Mommolino – P.IVA 03008260048 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Priocca, Cascina Mommolino - Attività IPPC: 6.6.: Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)**”;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 30/10/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Priocca ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Società Agricola MOMMOLINO ss**, con sede legale in Priocca, Cascina Mommolino – P.IVA 03008260048 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'**Attività IPPC: 6.6.:** Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Priocca, Cascina Mommolino**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Società Agricola MOMMOLINO ss ha effettuato, in data 15/10/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 30099 del 07/05/2019, è stata convocata, per il giorno 25/07/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Priocca, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 66748 del 25/07/2019;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 05/08/2019, con nota prot. n. 50915, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 04/09/2019 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 56952 del 10/09/2019 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta Società Agricola MOMMOLINO ss è stato notificato il Provvedimento n. 470 del 17/02/2021, di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto Provvedimento n. 470 del 17/02/2021, di aggiornamento dell'AIA, nonché la menzionata Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 598 del 18/09/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,

- recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
 - la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
 - il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 - la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
 - la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
 - la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Società Agricola MOMMOLINO ss**, con sede legale in Priocca, Cascina Mommolino – P.IVA 03008260048 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Priocca, Cascina Mommolino - Attività IPPC: 6.6. – “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 598 del 18/09/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola MOMMOLINO ss
PRIOCCA – Cascina Mommolino

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.2	
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>2</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>7</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>9</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	10
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	15
Ciclo produttivo.....	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
Energia.....	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
Emissioni Sonore	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>18</i>
Emissioni in atmosfera	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>1</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	1
<i>Prescrizioni</i>	<i>1</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>1</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>3</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Priocca, in Località Cascina Mommolino, ed è localizzato in zona collinare, circa 700 m a nord-ovest del centro abitato di Priocca. Le strutture aziendali sono ubicate al Foglio 1, particelle n. 605, 967 e 1022, ed al Foglio 6, particelle n. 127 e 556 del Comune di Priocca.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Priocca è inserito nella zona di collina, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 dicembre 2014 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La classificazione acustica del Comune di Priocca inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 627 del 22/06/2007, in capo alla Ditta Società Agricola MOMMOLINO s.s. con sede legale ed operativa in Priocca, Loc. Cascina Mommolino, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)".

Con il Provvedimento del Settore Tutela Territorio n. 598 del 18/09/2013, l'AIA è stata rinnovata sino al 31/08/2023, per una potenzialità di allevamento pari a 6.377 suini, in 4 porcilaie.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento suini da ingrasso***.

In particolare, i suinetti (circa 6-7 Kg) arrivano in azienda e vengono stabulati nella porcilaia (D) fino a raggiungere il peso di 25-30 kg e quindi spostati negli altri capannoni (A-B-F-G) per l'ingrasso, fino al raggiungimento di un peso utile di vendita pari a 160-165 Kg. Il ciclo produttivo è di 180 giorni, per un totale di 1,8 cicli/anno ed il vuoto sanitario è pari a 20 giorni.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 5 porcilaie;
- n. 1 mangimificio;
- n. 1 cucina per la preparazione delle razioni alimentari;
- strutture per lo stoccaggio del liquame (n. 5 vasche circolari e n. 1 vasca rettangolare semi interrata);
- n. 1 spogliatoio e sevizi;
- aree di transito.

Allegato 1 – pag. 2

Consistenza dell'allevamento

Nelle strutture dell'allevamento, potenzialmente, possono trovare ricovero **6.377 suini** (al lordo dei posti destinati all'infermeria). La consistenza effettiva, al netto dei capi in infermeria, risulta pari a 5.728 suini mediamente allevati in un anno.

Nella tabella seguente sono descritte la potenzialità dei ricoveri ed i capi ivi allevabili:

Ricoveri	Categoria	n. capi potenziali	n. capi allevabili	
			per ricovero	TOT per categoria
D _{1-2-3parte}	Lattonzoli (7 - 30 Kg)	1.448	1.237	1.600
D _{3parte}		466	363	
F ₁₋₂₋₃	Suini ingrasso (30 - 160 Kg)	992	992	4.128
G ₁₋₂		1.088	1.088	
A ₁₋₂		1.056	1.056	
B ₁₋₂		992	992	
n. posti Infermeria		335		
n. posti/capi totale		6.377	5.728	

Tecniche di stabulazione

I suini da ingrasso sono allevati in 4 porcilaie (A₁₋₂, B₁₋₂, F₁₋₂₋₃ e G₁₋₂), ed i lattonzoli in un ricovero (D₁₋₂₋₃). Alcuni box, in ciascun ricovero di allevamento, sono destinati ad uso infermeria.

Nella tabella seguente sono riportati i ricoveri di allevamento e le relative tecniche di stabulazione, con riferimento alle Bat *Conclusions*:

Ricoveri	Categoria	Stabulazione	Bat <i>Conclusions</i>
D _{1-2-3parte}	Lattonzoli (7 - 30 Kg)	Pavimento Totalmente Grigliato (PTG) ed allontanamento dei liquami con <i>Vacuum System</i>	30.a.1
D _{3parte}		Pavimento Totalmente Grigliato (PTG) con fossa sottostante - allontanamento frequente dei liquami (tracimazione al raggiungimento di 25 cm di altezza di liquame)	30.a.0
F ₁₋₂₋₃	Suini ingrasso (30 - 160 Kg)	Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) con fossa sottostante - allontanamento frequente dei liquami (tracimazione al raggiungimento di 25 cm di altezza di liquame)	30.a.0
G ₁₋₂			
A ₁₋₂	Suini ingrasso (30 - 160 Kg)	Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) ed allontanamento dei liquami con <i>Vacuum System</i>	30.a.1
B ₁₋₂			

Si ritiene che le stabulazioni dei ricoveri D_{3parte}, F₁₋₂₋₃ e G₁₋₂ possano essere accettate in quanto il Gestore adotta i seguenti accorgimenti:

- allontanamento frequente dei liquami dalle fosse sottogrigliato (per tracimazione al raggiungimento di 25 cm di altezza di liquame), e relativo convogliamento alle vasche di stoccaggio;

- la suddetta modalità gestionale, che consiste nella riduzione a 25 cm dei liquami accumulati nel sottogrigliato, viene messa in atto in strutture pre-esistenti, aventi fosse di maggiori profondità:

Ricoveri	Profondità fosse sottogrigliato [m]	Accumulo massimo liquami [m]
D _{3parte}	3	0,25
F ₁₋₂₋₃	1	
G ₁₋₂		

- la Ditta svuota le fosse sottogrigliato mediamente ogni 30 giorni;
- l'attività di pulizia è facilitata dall'utilizzo di un prodotto bioattivatore che permette di evitare la formazione di crostoni e intasamenti nelle canalizzazioni;
- ogni fossa è dotata di asta graduata per il controllo di quanto liquame è presente.

Tecniche di alimentazione

I suinetti sono alimentati *ad libitum*, mentre per i suini all'ingrasso la razione alimentare è bagnata.

La composizione della razione alimentare varia in funzione delle categorie di animali, nonché, delle varie fasi di accrescimento.

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi automatici a succhiotto antispreco, posizionati in tutti i box.

Spoglie di animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità medio annuale del 4-5%. Il titolare della ditta e il personale che lavora nelle stalle, quotidianamente effettuano delle ricognizioni nei box per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio delle carcasse viene effettuato all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini da ingrasso allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	6.377 suini
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	16.444 m ³ /anno (di cui 683 m ³ /anno di acque meteoriche)
Azoto al campo (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	41.622 kg/anno

Gli effluenti zootecnici prodotti nell'allevamento vengono convogliati nelle 6 vasche esterne, esistenti.

Nella seguente tabella viene riportato uno schema riassuntivo delle strutture di stoccaggio e dei relativi sistemi di copertura:

Descrizione	Capacità (mc) (al netto del franco di sicurezza pari a 10 cm)	Copertura	Bat Conclusions
V1 (circolare)	1.040	Lastre flessibili galleggianti in PE espanso	16.b.3
V2 (circolare)	680		
V3 (rettangolare)	1.410		
V4 (circolare)	2.240		
V5 (circolare)	2.240		
V6 (circolare)	2.240		
Totale capacità	9.850		

I sottogrigliati posizionati al di sotto dei ricoveri D_{3parte}, F e G hanno funzione esclusiva di veicolazione dei liquami e, pertanto, il loro volume non è stato conteggiato ai fini dello stoccaggio.

Pertanto, le strutture di stoccaggio presenti presso l'installazione assicurano la prescritta permanenza di almeno 180 giorni per i liquami potenzialmente prodotti.

I liquami prodotti nell'allevamento, dopo aver subito un processo di stabilizzazione, vengono destinati all'**utilizzo agronomico** mediante lo spandimento **sui terreni in disponibilità aziendale**, al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute nel medesimo.

Lo spandimento del liquame viene effettuato direttamente dalla Ditta, mediante carro botte dotato di bande rasoterra (**BAT Conclusions 21.b**). L'**interramento è immediato**, a mezzo di erpici a dischi.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, prevalentemente su superfici agrarie in asservimento, nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto alla Ditta di assicurare il tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti dei liquami, mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In proposito, per lo svolgimento delle operazioni di distribuzione degli effluenti, il Gestore non ha ritenuto di provvedere all'installazione di un dispositivo GPS proponendo, in alternativa, come metodo di tracciabilità delle distribuzioni, la registrazione giornaliera delle operazioni di uso agronomico degli effluenti.

Pertanto, al fine di consentire la controllabilità della fase di spandimento, in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS:

- alla luce delle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito), si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste quasi esclusivamente su terreni in asservimento, si ritiene di prescrivere l'**invio, a cadenza**

annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie;
- la quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente e il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di acque meteoriche captate dalle n. 6 vasche esterne utilizzate per lo stoccaggio dei reflui zootecnici;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica.

In esito alle osservazioni sollevate in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019, in data 22/12/2020 il Gestore ha convalidato una nuova Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale risulta che l'Azienda dispone di terreni in misura sufficiente a ricevere la totalità dell'azoto zootecnico prodotto nell'installazione.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica viene prelevata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la ventilazione e l'azionamento delle finestre e dei cupolini dei capannoni, nonché per il mangimificio aziendale.

Il capannone D, nel quale sono stabulati i suinetti, viene riscaldato per mezzo di una caldaia a GPL di potenzialità inferiore ai 35 kW (pertanto, non soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e lampade radianti ad alimentazione elettrica.

Il GPL è stoccato in una cisterna interrata della capacità di 2250 litri.

I capannoni di allevamento sono coibentati. In particolare:

- i capannoni A, B, F e G hanno testate in Leca, pareti laterali in pannelli coibentanti e tetto coibentato;
- il capannone D presenta 3 lati con doppio strato di mattoni intonacati ed un lato in cemento armato rivestito con pannelli coibentanti. Il tetto è per circa un terzo costituito da un pannello in poliuretano espanso (spessore 5 cm), rivestito con tegole, per un terzo da un doppio strato di lana di roccia e rivestito con lastra in fibrocemento e amianto e per un terzo da un doppio strato di lana di roccia e rivestito con lastra in fibrocemento senza presenza di amianto.

Relativamente alla presenza di amianto nelle strutture di copertura, la Ditta ha dichiarato che le coperture in amianto ancora presenti sono in buono stato. Tuttavia, il Gestore sostituirà a breve la copertura del mangimificio e sta valutando la possibilità di installare sui tetti dei capannoni, dov'è ancora presente il manufatto in amianto, un impianto fotovoltaico.

Il gasolio viene utilizzato esclusivamente per le pratiche agronomiche ed è stoccato all'interno di un serbatoio fuori terra, di capacità pari a 5000 litri, dotato di bacino di contenimento e tettoia di copertura.

I consumi energetici comunicati negli ultimi anni sono riportati nella seguente tabella:

Allegato 1 – pag. 6

Anno	Gasolio per autotrazione [litri]	GPL per riscaldamento [MWh/t]	Consumo energia elettrica [MWh/e]	Consumo specifico energia termica per riscaldamento [Wh/capo giorno]	Consumo specifico energia elettrica [Wh/capo giorno]
2020	26.500	41,60	113,70	19,40	53,00
2019	25.700	38,70	104,84	19,50	52,80
2018	27.100	40,50	127,75	20,20	63,80
2017	23.100	52,30	116,07	25,90	57,20
2016	16.240	46,40	112,68	23,60	57,30

I consumi energetici specifici risultano in linea con quelli riportati nei documenti di riferimento.

Emissioni sonore

La classificazione acustica del Comune di Priocca (approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2004 e successive varianti DCC n. 23 del 18/04/2009 e DCC n. 28 del 28/07/2018) inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto".

L'impianto è ubicato in zona collinare, circa 700 m a nord-ovest del centro abitato di Priocca. I ricettori più prossimi all'allevamento risultano essere alcune abitazioni, a circa 120 m a E – SE, ricadenti in classe III. In direzione Sud il ricettore più vicino è a circa 270 m, mentre in direzione Nord a 370 m. Anche questi ultimi sono in Classe III.

Ad ottobre 2013, la Ditta ha trasmesso una valutazione di impatto acustico dalle quale non parevano emergere criticità.

In esito alle richieste formulate da ARPA in sede di Conferenza di Servizi (con il parere prot. n. 66748 del 25/07/2019), con le integrazioni pervenute in data 04/09/2019 è stata prodotta una nuova ed aggiornata valutazione delle emissioni sonore, sulla base di misure effettuate in data 02/09/2019. Tale documentazione è stata trasmessa al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo con nota prot. n. 56952 del 10/09/2019 e l'Ente di controllo non ha formulato osservazioni in proposito.

La Ditta ha allegato il piano gestione rumore dal quale si evincono le seguenti azioni per ridurre le emissioni sonore:

1. durante la distribuzione del mangime le porte dei locali di stabulazione vengono mantenute chiuse;
2. le attività di distribuzione del mangime non avvengono nel periodo notturno;
3. l'approvvigionamento del mangime non avviene nel periodo notturno;
4. il carico e l'avvio a smaltimento delle carcasse non avviene nel periodo notturno;
5. il carico e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali, non avviene nel periodo notturno;
6. tutte le attività rumorose vengono effettuate nel periodo diurno.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento. Per quanto riguarda le polveri, si evidenzia la presenza di un mangimificio aziendale.

Per quanto concerne le tecniche di stabulazione, circa il 60% degli animali è allevato in porcilaie provviste di allontanamento delle deiezioni tramite *Vacuum System* (Bat 30.a.1).

Nelle aree adibite all'accrescimento/ingrasso (capannoni A, B, F e G), la ventilazione è naturale. L'aria entra lateralmente grazie a finestre con apertura a lamelle multiple (apertura regolata

automaticamente da centraline) ed esce da cupolini posti sulla sommità dei capannoni. Nel capannone D, la ventilazione è in parte forzata (nel periodo estivo) e in parte naturale.

Presso l'installazione è presente un mangimificio aziendale, strutturato come segue:

- una fossa di scarico cereali, aperta unicamente in fase di carico;
- un mulino aspirato. Le arie, dopo filtrazione, sono reimmesse in ambiente di lavoro;
- i trasporti di materiale sono effettuati con coclee o dispositivi chiusi, tranne il trasporto della farina dal mulino ai silos di stoccaggio, che è pneumatico. Anche in tal caso l'aria, dopo filtrazione, è reimpressa in ambiente di lavoro;
- un miscelatore e una cucina posti in locale chiuso;
- alcuni silos di stoccaggio sono interni al mangimificio, altri esterni con botola aperta unicamente per il carico.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate mediante l'utilizzo del programma *Agrishare*, del CRPA. La stima, relativa alla situazione autorizzata, è riassunta nella seguente tabella:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	10,5	10,5	-	7,9	29,1
CH ₄	28,1	67,7	-	-	95,8

L'azienda ha effettuato un confronto con il sistema di riferimento, da cui emerge una riduzione delle emissioni in atmosfera.

Considerando le suddette stime di emissione, revisionate da parte del Gestore in esito alle valutazioni istruttorie, risultano riduzioni del 22% relativamente alle emissioni di NH₃ e del 18% relativamente alle emissioni di CH₄.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata dall'acquedotto ed è utilizzata, prevalentemente, per l'alimentazione e l'abbeveraggio dei suini, nonché per le necessarie operazioni di lavaggio.

Per il 2020, sono stati dichiarati consumi idrici pari a 21.990 m³/anno, per un consumo specifico pari a 10,30 l/capo/giorno.

I consumi idrici specifici risultano in linea con quelli riportati nei documenti di riferimento.

Scarichi acque reflue

Presso l'installazione è presente uno **scarico di acque reflue domestiche** proveniente dal locale servizi igienici; le acque reflue vengono trattate in fossa *Imhoff* e recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante tubazione disperdente (trincea di subirrigazione).

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- all'interno dell'impianto non sono presenti superfici scolanti;
- le superfici non scolanti sono rappresentate dai tetti delle strutture e dal terreno circostante le strutture stesse; su queste, l'azienda dichiara di non avere depositi di materiali che potrebbero causare un pericolo di inquinamento, con la possibilità di trasformare le superfici non scolanti in superfici scolanti;
- è stato presentato un disciplinare contenente le indicazioni da seguire in caso di sversamento accidentale (il maggior rischio è legato al rilascio di gasolio agricolo).

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione IPPC non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento è presente un serbatoio fuori terra per lo stoccaggio del gasolio, di capacità pari a 5000 litri, dotato di bacino di contenimento e tettoia di copertura. È inoltre presente 1 serbatoio interrato di stoccaggio del GPL.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "basso"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione datata 16/02/2016.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento** (con le integrazioni datate 02/09/2019, il Gestore ha dichiarato che il serbatoio di stoccaggio di gasolio era stato, in precedenza, erroneamente indicato come interrato).

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "basso" è dovuto, in particolare, all'ubicazione dell'allevamento nella zona collinare del Roero. Tali rilievi collinari sono caratterizzati dalla presenza dei depositi delle argille del Lugagnano A, costituiti dall'alternanza di sabbie e argille, aventi permeabilità ridotta e che, di fatto, risultano un impedimento ad un eventuale percolamento di sostanze inquinanti verso gli acquiferi sottostanti.

direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	BAT 1: La Ditta ha presentato documentazione afferente un "Sistema di gestione ambientale" aziendale (non certificato) – SGA.
BAT 2: buona gestione	SI	<p>Bat 2a: I terreni a disposizione per lo spandimento sono situati nel comune dell'insediamento, nei comuni limitrofi all'insediamento. Le operazioni di carico dello spandiliquame sono effettuate in modo da evitare, in caso di perdite durante il carico, qualsiasi inquinamento della zona circostante e quindi del sistema idrico.</p> <p>Bat 2b: Il personale che opera in allevamento è costantemente formato sulla normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali e la gestione dei reflui. Regolarmente l'addetto ispeziona, e se necessario provvede alla riparazione, delle strutture dell'allevamento (box) e delle attrezzature (sistema di distribuzione di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori per allarmi, pompe e sistema di distribuzione del liquame).</p> <p>Bat 2c: La ditta presta la massima attenzione affinché non si verifichino accidentali inquinamenti, anche attraverso l'applicazione del SGA, per cui non si ritiene necessario l'elaborazione di un piano di emergenza.</p> <p>Bat 2e: Gli animali morti sono stoccati in cella frigo e smaltiti periodicamente mediante una ditta specializzata.</p>
<p>BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3d <p>N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tab. 1.1</p>	SI	<p>Bat 3a: La ditta autoproduce il mangime e utilizza degli enzimi (fitasi) che permettono una migliore digestione della proteina contenuta nel mangime.</p> <p>Bat 3b: La ditta autoproduce il mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione.</p> <p>Bat 3d: La ditta autoproduce il mangime e utilizza degli enzimi (fitasi) che migliorando la digeribilità della proteina, riduce l'N totale escreto.</p> <p>N input-N output=N escreto/posti anno (105732,8-36254,47= 69478,4/5850*=11,9 * dato monitoraggio 2017</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c P totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tabella 1.2	SI	Bat 4a. La ditta autoproduce il mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione. Bat 4b. La ditta autoproduce il mangime e utilizza l'enzima della fitasi. Bat 4c: non applicata P input-P output=P escreto/posti anno (21080,6-9063,618) = 12017/5850*=2,1 * dato monitoraggio 2017
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d	SI	Bat 5a: La ditta utilizza per l'abbeveraggio degli animali l'acqua prelevata dall'acquedotto. La ditta registra mensilmente i consumi idrici su un apposito registro. Bat 5b: Quotidianamente viene effettuato un giro di ispezione nei locali per verificare l'assenza di perdite. Bat 5c: La pulizia dei locali a fine ciclo viene effettuata per mezzo di idropulitrice. Bat 5d: In azienda sono presenti succhiotti antispreco che garantiscono la disponibilità di acqua ad libitum.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5e - BAT 5f	NO	Bat 5e: Non viene effettuata alcuna calibratura Bat 5f: non applicabile a causa degli elevati costi.
BAT 6: produzione di acque reflue - BAT 6a - BAT 6b	SI	Bat 6a: Le acque reflue prodotte in azienda sono le deiezioni degli animali e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici trattate in fossa Imhoff. Bat 6b: La quantità di acqua utilizzata con l'idropulitrice è minima
BAT 6: produzione di acque reflue - BAT 6c	NO	Bat 6c: Non applicabile in quanto azienda esistente
BAT 7: emissioni derivate dalle acque reflue	SI	Bat 7a: Le acque reflue di lavaggio confluiscono direttamente nella vasca di stoccaggio liquami Bat 7b: Le deiezioni animali sono avviate all'utilizzo agronomico. Le acque reflue domestiche sono trattate nella fossa Imhoff Bat 7c: Lo spandimento dei reflui zootecnici avviene per mezzo di carbotte.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8b: nei capannoni dove la ventilazione è naturale, la gestione della stessa è regolata dalla misurazione, tramite una sonda, della temperatura interna che per mezzo di una centralina provvede all'apertura e chiusura delle finestre. Bat 8c: Tutti i locali di stabulazione hanno pareti e tetti coibentati

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Bat 8d: in azienda sono utilizzati neon a basso consumo. Bat 8h: la ventilazione è naturale per tutti i capannoni adibiti all'ingrasso.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8a: non applicata in quanto non sono presenti in azienda sistemi di raffrescamento/riscaldamento e ventilazione forzata Bat e, f: non applicate Bat 8g: non applicabile.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: nell'ambito del SGA, è previsto un "Piano di gestione rumore".
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d	SI	Bat 10a: impianto esistente. La Ditta è comunque in posizione abbastanza isolata. Bat 10b: impianto esistente. Bat 10c: la ditta applica tutte le misure operative atte a ridurre le emissioni sonore (chiusura porte dei locali di stabulazione durante la distribuzione del mangime; assenza di attività rumorose durante il periodo notturno...) Bat 10d: è presente in modo prevalente la ventilazione naturale
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10e - BAT 10f	NO	Bat 10 e,f: non applicate.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	Bat 11a: L'alimentazione è ad libitum ai suinetti in post svezzamento, mentre in fase di accrescimento/ingrasso è fornita bagnata 3 volte al giorno.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: nell'ambito del SGA, la Ditta ha previsto un "Piano di gestione degli odori" contenente le misure operative attuate al fine di ridurre le emissioni odorogene.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a	SI	Bat 13a: allevamento esistente. La Ditta è comunque in posizione abbastanza isolata. Bat 13b: gli animali sono mantenuti puliti e asciutti. La Ditta garantisce un allontanamento frequente del

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 13b - BAT 13c		liquame dalle fosse sottogrigliato, tramite <i>vacuum system</i> in alcuni capannoni Bat 13c: l'aria esausta, dai capannoni esce, naturalmente, dai cupolini posti sul colmo del tetto nei capannoni F, G, A e B, mentre nel capannone D la ventilazione è forzata in depressione. Bat 13e: Le vasche esterne sono coperte con una copertura galleggiante (tappeto eco membrane). La Ditta minimizza le operazioni di rimescolamento del liquame e l'immissione ed il prelievo del medesimo sono effettuati al di sotto del pelo libero. Bat 13g: La ditta effettua lo spandimento dei liquami con sistema a bande rasoterra e interrimento immediato.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13f	NO	Bat 13d: non applicata Bat 13f: non applicata.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	SI in parte	Bat 16 a3: il rimescolamento del liquame è minimo. Bat 16 b3: le vasche esterne sono coperte con un sistema galleggiante (Lastre flessibili galleggianti in PE espanso). Bat 16c: attualmente non è stata presa in considerazione l'acidificazione del liquame a causa del costo e dell'instabilità del pH con l'introduzione in vasca di liquame fresco.
BAT 20: spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	SI	Bat 20a: la ditta effettua una valutazione visiva del suolo destinato a ricevere gli effluenti di allevamento, tenendo conto in modo particolare della pendenza, e dello stato del suolo. Bat 20b: durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario. Bat 20c: lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali. Bat 20d: prima dello spandimento la ditta valuta i le condizioni meteo e degli appezzamenti sui quali effettuare la concimazione. Bat 20e: lo spandimento dei liquami viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura. Bat 20f: prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti. Bat 20h: la ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni	SI in parte	Bat 21a. Non viene effettuata la fertirrigazione.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		Bat 21b: La ditta ha acquistato un carro botte con sistema di distribuzione del liquame a bande rasoterra. La ditta ha scelto di abbandonare il sistema di iniezione del liquame in quanto questo sistema risultava difficoltoso da applicare con alcune colture (mais) e comunque a causa del danneggiamento della struttura del terreno.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: Interramento immediato.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: rispetto al sistema di riferimento la ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software del CRPA, una riduzione pari a circa il 22% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
BAT 30: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini: - BAT 30a - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e BAT 30-AEL	SI	<p>Bat 30a: l'Azienda indica le seguenti stabulazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 30.a.0: i capannoni D_{3parte}, F e G hanno un PTF e fossa profonda. La ditta utilizza mangimi contenuti enzimi, come la fitasi, che aumentano la digeribilità della proteina riducendo le emissioni di N e P. - BAT 30a1: i capannoni D_{1-2-3 parte}, A e B hanno un PTF e sistema a depressione per un allontanamento frequente del liquame (<i>vacuum system</i>). <p>Bat 30b: non applicabile Bat 30c: non applicabile Bat 30d: non applicabile Bat 30e: non applicabile</p> <p>BAT-AEL: sulla base delle stabulazioni sopra riportate, la Ditta dichiara i seguenti fattori di emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>capannone D_{1-2-3 parte}</u>: 0,43 kg NH₃/posto x anno - <u>capannone D_{3parte}</u>: 0,57 kg NH₃/posto x anno - <u>capannoni F e G</u>: 2,56 kg NH₃/posto x anno - <u>capannoni A e B</u>: 1,87 kg NH₃/posto x anno. <p>I fattori di emissione rientrano nel range previsto nella tabella 2.1 e nota (7) della BAT <i>Conclusions</i></p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto elencato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Adozione di **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini.

Presso i ricoveri D ^{3parte} **F** ¹⁻²⁻³ **e G** ¹⁻² (ove non è presente il *Vacuum System*):

- dev'essere attuato l'**allontanamento frequente dei liquami**, e relativo convogliamento alle vasche di stoccaggio;
- il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato deve sempre essere **non superiore a 25 cm**;
- deve essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata);
- ogni 30 giorni deve essere effettuato lo svuotamento delle fosse sottogrigliato.

In mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, la controllabilità della fase di spandimento viene perseguita mediante:

- compilazione e conservazione di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni**, sia per i **terreni condotti che per quelli asserviti**;
- predisposizione ed **invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente.**

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **6.377 posti**, con particolare riferimento a quanto riportato nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME

Allegato 1 – pag. 15

dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:

- 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. presso i **ricoveri D** ^{3parte} **F** ¹⁻²⁻³ e **G** ¹⁻² (ove non è presente il *Vacuum System*), deve essere assicurato l'allontanamento **frequente dei liquami dal sottogrigliato**, ed il relativo convogliamento alle vasche di stoccaggio, con l'attuazione dei seguenti accorgimenti;
 - il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato, deve sempre essere **non superiore a 25 cm**;
 - deve essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata);
 - ogni 30 giorni deve essere effettuato lo svuotamento delle fosse sottogrigliato;
 - 6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
 - 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
 - 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
 - 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere le informazioni necessarie; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
 - 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
 - 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 2) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 3) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici dev'essere effettuata tassativamente per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento immediato.** In particolare, l'Azienda ha individuato un sistema rispondente alle **BAT 21.b (spandimento a raso in strisce)**, con successivo interrimento immediato mediante erpici a dischi, fatte salve le distribuzioni in copertura. In particolare. Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 4) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- 5) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Priocca (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2004) e sue eventuali varianti.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Società Agricola MOMMOLINO s.s.– loc. Cascina Mommolino - PRIOCCA				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D1-D3	CAPANNONI D1, D2, D3 _{parte} ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO (cupolini/finestre/ventoloni di espulsione dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE/FORZATA STABILAZIONE SU PTG + VACUUM SYSTEM
D4, D5, D6	CAPANNONI D3 _{parte} , F, G ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO (cupolini/finestre di espulsione dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE STABILAZIONE SU PTG/PTF + FOSSA SOTTOSTANTE
D7, D8	CAPANNONI A, B ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO (cupolini/finestre di espulsione dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE STABILAZIONE SU PTF + VACUUM SYSTEM
D9-D14	n. 6 VASCHE ESTERNE DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE CON LASTRE FLESSIBILI GALLEGGIANTI IN PE ESPANSO
D15-D20	SILI DI STOCCAGGIO ESTERNI NUCLEI/MANGIMI FINITI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D21	MANGIMIFICIO AZIENDALE	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	FOSSA DI SCARICO CEREALI APERTA SOLO PER IL CARICO MULINO CON ASPIRAZIONE, FILTRAZIONE E REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO TRASPORTI DI MATERIALE EFFETTUATI CON COCLEE O DISPOSITIVI CHIUSI TRASPORTI PNEUMATICI CON FILTRAZIONE E REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO MISCELATORE E CUCINA IN LOCALE CHIUSO

STABILIMENTO: Società Agricola MOMMOLINO s.s.– loc. Cascina Mommolino - PRIOCCA				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D22	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	DISTRIBUZIONE CON BARRA RASOTERRA E INTERRAMENTO IMMEDIATO MEDIANTE ERPICI A DISCHI (FATTE SALVE LE DISTRIBUZIONI IN COPERTURA)
E1	N. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO (capacità pari a 5000 litri, fuori terra – con bacino di contenimento e coperta)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	
E2	CALDAIA PER RISCALDAMENTO CAPANNONE D (alimentazione a GPL, potenza termica nominale < 35kW)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;

- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ²	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁵	Descrizione	Limiti di emissione
S1	D	Servizi igienici	saltuario	10 (dato stimato)	SSU	-	<p>Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate.</p> <p>Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977</p> <p>(ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e della L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)</p>

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola MOMMOLINO ss
PRIOCCA – Cascina Mommolino

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> , corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.